

**OGGETTO: NOVITA' FISCALI DI INTERESSE PER LE
AGENZIE VIAGGI**

Alla cortese attenzione di:
ASSOCIAZIONI REGIONALI FIAVET -

Roma, 13 novembre 2019

Con la presente circolare si riepilogano le novità fiscali di recente introduzione di interesse per le agenzie viaggi.

ACCONTI DI IMPOSTA 2019

Il prossimo 2 dicembre 2019 (il 30 novembre cade di sabato) **scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte** dirette e dell'Irap dovute per il periodo di imposta 2019.

L'acconto, come di consueto, può essere determinato con **due differenti metodologie**:

1. **metodo storico**: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2018;
2. **metodo previsionale**: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2019 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Qualora il conteggio con il metodo previsionale si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Si rammenta che con l'articolo 58 del recente D.L. 124/2019, in corso di conversione in legge, il Legislatore ha disposto un **cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpéf, Ires e Irap) con il metodo storico**, con effetto già dal versamento dei secondi acconti di imposta per il periodo di imposta 2019.

In particolare per il periodo d'imposta 2019 il complessivo acconto determinato secondo il metodo storico sarà per il 2019 eccezionalmente pari al 90% dell'imposta del periodo di imposta 2018, consentendo di fatto una riduzione del 10% dell'importo da versare alla scadenza del 2 dicembre: **si invitano quindi le agenzie viaggi associate a verificare con i propri consulenti l'opportunità di beneficiare di tale riduzione.**

ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate è presente la funzionalità per consentire agli operatori Iva, agli intermediari abilitati e ai consumatori finali di aderire al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

In caso di mancata adesione al servizio da parte di almeno uno dei soggetti del rapporto economico (cedente/prestatore e cessionario/committente), i file xml delle fatture saranno cancellati entro 60 giorni del periodo transitorio.

Con il recente provvedimento n. 738239 dell’Agenzia delle Entrate viene ampliato il periodo transitorio prevedendo la **possibilità di effettuare l’adesione al servizio di consultazione fino al 20 dicembre 2019 (rispetto al precedente termine che era fissato al 31 ottobre 2019)**.

NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO (REVISORE UNICO)

Il D.Lgs. 14/2019, contenente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, intervenendo sull’articolo 2477 cod. civ., ha **esteso, per le Srl, l’obbligo di nominare un organo di controllo (collegio sindacale) oppure un revisore**.

In particolare è previsto che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**
 - o totale dell’**attivo** dello stato patrimoniale: **4 milioni** di euro;
 - o ricavi delle **vendite** e delle prestazioni: **4 milioni** di euro;
 - o **dipendenti** occupati in media durante l’esercizio: **20 unità**.

Invece, l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore viene meno allorquando, per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei tre nuovi limiti.

Con riferimento alle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie, si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

La verifica del superamento dei suddetti limiti e la nomina dell’organo di controllo o del revisore **dovranno essere effettuate entro la data del 16 dicembre 2019**.

DECRETO FISCALE 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui si offre un quadro sinottico delle **principali novità di interesse per le agenzie viaggi**. Si rammenta che la disposizione costituisce una prima anticipazione dei contenuti fiscali della Manovra di Bilancio 2020 e che potrebbe essere oggetto di variazione in sede di discussione parlamentare.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Accollo dei debiti</p> <p>Viene regolamentata la disciplina fiscale dell’accollo del debito.</p> <p>In particolare, è previsto che chiunque si accolli il debito d’imposta altrui deve procedere al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l’utilizzo in compensazione di crediti propri dell’accollante.</p> <p>Nel caso in cui non siano rispettate le regole di versamento previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento non si considera eseguito; • si applicano sanzioni sia all’accollante che all’accollato. <p>Gli atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.</p>

	<p>L'accollante è coobbligato in solido per l'imposta e gli interessi.</p> <p>Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.</p>
Articolo 2	<p>Cessazione partite Iva e divieto di compensazione</p> <p>Quando l'amministrazione finanziaria, in sede di controllo delle informazioni fornite all'atto della richiesta di partita Iva, riscontra delle anomalie, può notificare un provvedimento di chiusura della partita Iva.</p> <p>A decorrere dalla data di notifica di tale provvedimento è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo, anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.</p> <p>Parimenti inibita è la compensazione dei crediti Iva per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.</p> <p>Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.</p>
Articolo 3, commi 1 e 3	<p>Contrasto alle indebite compensazioni</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p>
Articolo 3, commi 2 e 3	<p>Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2020, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi /bonus erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica.</p>
Articolo 3, comma 4	<p>Controllo sulle compensazioni a rischio</p> <p>L'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio.</p> <p>Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.</p>
Articolo 3, commi 5 e 6	<p>Sanzioni per indebite compensazioni</p> <p>A partire dalle deleghe di pagamento del mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, senza possibilità di applicare il "cumulo giuridico"</p> <p>Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire i chiarimenti necessari per superare il blocco; • provvedere al pagamento. <p>L'agente della riscossione, in caso di mancato superamento del blocco o di mancato</p>

	<p>pagamento della sanzione, notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega.</p>
Articolo 14	<p>Utilizzo dei file delle FE</p> <p>Viene introdotta la possibilità di utilizzo a fini accertativi da parte della G. di F. nonché dell’Agenzia delle entrate, dei <i>file</i> delle FE acquisiti e memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.</p>
Articolo 16	<p>Arrivano le precompilate Iva</p> <p>In via sperimentale, a decorrere dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020, saranno messe a disposizione le bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche. Inoltre, a partire dalle operazioni Iva 2021, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.</p>
Articolo 17	<p>Imposta di bollo sulle FE</p> <p>Viene previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo virtuale sulle FE, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.</p> <p>Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.</p>
Articolo 18	<p>Limiti all’utilizzo del contante</p> <p>Viene ridotto il limite all’utilizzo del contante nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro; - a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro. <p>Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.</p>
Articoli 19 e 20	<p>Lotteria nazionale degli scontrini</p> <p>Viene prevista l’esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini.</p> <p>Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengono previsti ulteriori premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro.</p> <p>Viene introdotta una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro per gli esercenti che al momento dell’acquisto si rifiutano di rilevare il codice fiscale del contribuente o non trasmetta i dati relativi alla cessione.</p> <p>La sanzione è sospesa nel primo semestre di applicazione del regime nel caso in cui l’esercente assolva l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi tramite misuratori fiscali già in uso ma non idonei alla trasmissione telematica.</p>
Articolo 22	<p>Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici</p> <p>Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.</p>

	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni.</p> <p>L'agevolazione è soggetta alle regole sul <i>de minimis</i>.</p>
Articolo 23	<p>Sanzioni per mancata accettazione pagamento elettronico</p> <p>Viene prevista, con decorrenza 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronica, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.</p>
Articolo 37	<p>Riapertura rottamazione</p> <p>Vengono riaperti i termini per poter fruire della c.d. - rottamazione delle cartelle, posticipando l'originaria scadenza di versamento del 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.</p>
Articolo 39, comma 1, lettere a)-p)	<p>Modifiche reati penali tributari</p> <p>A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l'introduzione del nuovo comma <i>2-bis</i>, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.</p> <p>Viene elevata, a mezzo delle modifiche apportate all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000 la pena per l'evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni.</p> <p>Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall'articolo 4, D.Lgs. 74/2000 che passa a un minimo di 2 e un massimo di 5 anni. Viene inoltre ridotto l'importo dell'imposta evasa che scende a 100.00 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro. Infine è abrogato il comma <i>1-ter</i>.</p> <p>Nel caso di omessa dichiarazione di cui all'articolo 5, D.Lgs. 74/2000, viene elevata da un minimo di 2 a un massimo di 6 anni il reato.</p> <p>Viene introdotta nel caso di reato per emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, D.Lgs. 74/2000, l'ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro, mentre viene elevata a un minimo di 2 anni e a un massimo di 8 la reclusione per evasioni superiori.</p> <p>L'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 74/2000 punito con la reclusione da 3 a 7 anni.</p>

	<p>Viene ridotto il limite per il reato di omessi versamenti di ritenute dovute o certificate che scende, ai sensi dell'articolo 10-<i>bis</i>, D. Lgs. 74/2000 a 100.000 euro.</p> <p>Parimenti scende a 150.000 euro il limite per il verificarsi del reato di omesso versamento Iva previsto dall'articolo 10-<i>ter</i>, D.Lgs. 74/2000.</p> <p>Tutte le modifiche entreranno in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.</p>
Articolo 58	<p>Modifiche ai versamenti degli acconti</p> <p>Vengono rimodulati i versamenti di acconto Irpef, Ires e Irap, stabilendoli in 2 rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.</p>

* * *

L'ufficio fiscale FIAVET rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Dott. Giulio Benedetti
Ufficio Fiscale Fiavet